

**ALLEGATO 2A APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CATI
RELATIVE A «INDAGINE CONSUMI ENERGETICI DELLE FAMIGLIE» E «INDAGINE SULLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CON
DISABILITÀ» PER ISTAT - ID 2611 -” NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER SERVIZI DI CONTACT CENTER ID 2444**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

Classificazione documento: Consip Public

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

[Eventuale Articolo 8 BIS](#) S: Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività e attività preparatoria all'avvio di ciascuna indagine

Articolo 10 S: Risorse impiegate

Articolo 11 S: Conduzione e Gestione delle Interviste

Articolo 12 S: Servizi Opzionali Sdapa

Articolo 13 S: Verifiche di conformità

Articolo 14 S: Rilievi e Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 19 S Condizione particolare di esecuzione

Articolo 20 S Nomina Responsabile Trattamento dati personali

Articolo 21 S Commissione a carico del Fornitore ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

<[Eventuale Articolo 21 bis](#) S Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto>

Articolo 22 S: Forza Maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, ove applicabile

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita iva n. 02124831005, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ (di seguito per brevità anche "Committente" o "Istat")

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

oppure

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) con bando pubblicato sulla GUUE n. S135 del 15/07/2022 e sulla GURI n. 83 del 18/07/2022, Consip S.p.A., nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, ha indetto, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016, una procedura avente ad oggetto l'ammissione di operatori economici al bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per i servizi di contact center – ID Sigef 2444;
- b) gli operatori economici ammessi sono di volta in volta invitati dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati secondo la normativa vigente ad utilizzare il suddetto strumento, a partecipare ai singoli appalti specifici da essi indetti attraverso appositi Bandi semplificati
- c) la Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 20 settembre 2021 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza, ha indetto un appalto specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» da affidarsi mediante una procedura ristretta nell'ambito dello SDA di cui al punto a), mediante lettera di invito del _____, la cui documentazione è reperibile sul sito www.consip.it;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di affidamento fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della committente - ISTAT, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **9851287335** <ove presente> che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano,

accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";

- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; *<eventuale, in caso di assenza rinumerare i successivi allegati>* Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara>, Allegato "V" Patto di integrità; l'Allegato VI, il contratto di avvalimento>, Allegato "VI" - Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- m) valgono le seguenti definizioni:
- per la Committente si intende ISTAT;
- ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- n) Il presente contratto si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50, d.lgs. 50/2016, tuttavia non trova applicazione la clausola sociale secondo i termini e le condizioni dell'art. 50 del Codice e delle Linee Guida Anac n. 14;
- o) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella documentazione allegata al Bando Istitutivo SDAPA id2444, nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico di AS e suoi allegati e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- A. Categoria merceologica: Servizi Outbound
- A..1. Indagine Famiglie di Studenti con disabilità
- A..2. Indagine Famiglie su Consumi Energetici
- B. Servizi Opzionali SDAPA:
- B..1. Servizi di Contact Center Inbound – Numero Verde
- B..2. Sistemi informativi a supporto
- B..3. Infrastrutture relative ai canali di contatto utilizzati e logistica

La stima dei servizi opzionali richiesti per finalità connesse all'esecuzione dell'affidamento non supera il **30%** del valore complessivo dell'Appalto Specifico.

- C. Il Fornitore dovrà anche garantire, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, l'erogazione dei seguenti **Servizi di Governo**, come definiti nel Capitolato tecnico del Bando Istitutivo, e in dettaglio:
- programmazione, controllo e monitoraggio delle attività e della qualità delle prestazioni erogate;
 - supporto alle attività formative iniziali ed in itinere;
 - gestione della forza lavoro in funzione dei volumi pianificati ed eventualmente imprevisti.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico nonché nella relativa appendice e allegati.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Rilievi e Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad essi si applicano i livelli di servizio e le penali di cui all'art. 14 S "Rilievi e Penali". Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato tecnico ed eventualmente nell'Offerta tecnica.
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
7. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile di progetto/ Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 11 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività redatto in contraddittorio con l'impresa con le modalità di cui al Capitolato Tecnico di AS par. 5.5 ed in particolare "Avvio delle Attività". Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo preparatorio, come definito nel Capitolato Tecnico per ciascuna indagine, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto dal calendario. L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all'Impresa e senza oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, commi 1, lett. c) o 2.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta economica).
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi, lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, laddove applicabili.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettin

Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza laddove esistente e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente.

5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. Nel dettaglio l'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si impegna altresì, in caso di necessità di noleggio o acquisto di apparecchiature informatiche (ad es: Pc Desktop, Pc portatili, monitor, server) dedicati ai servizi richiesti nell'Appalto Specifico, ad acquistare apparecchiature in possesso dell'etichetta Energy Star nell'ultima versione vigente. Inoltre, in caso di nuove acquisizioni, l'Impresa dovrà impegnarsi a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, ove esistenti e applicabili (ad es: stampanti, cartucce, carta, arredi).
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. **<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>**: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
11. L'Impresa si obbliga ad assicurare, per quanto concerne il servizio di contact center, la conduzione e gestione delle interviste con tecnica CATI e l'erogazione del servizio di assistenza telefonica (Numero Verde), l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 24 bis comma 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 143, relative alla iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 da parte degli operatori economici "che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali". Consip si riserva di compiere verifiche atte ad accertare la regolare iscrizione al suddetto registro per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.
4. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.
7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico di AS nel dettaglio:
 - a. Servizio Outbound di cui all'art 1 S comma 1 lettere A)
 - i. Indagine su Famiglie di Studenti con disabilità: numero massimo interviste 10.000;
 - ii. Indagine su Famiglie per Consumi Energetici: numero massimo interviste 17.000.
 - b. Servizi Opzionali SDAPA:
 - b.1 Servizi di Contact Center Inbound – Numero Verde: numero massimo contatti 36.300,
 - b.2 Sistemi informativi a supporto,
 - b.3 Infrastrutture relative ai canali di contatto utilizzati e logistica.
2. L'Impresa prende atto che il numero di interviste di ciascuna indagine, di cui all'Offerta Economica ed al Capitolato Tecnico di AS, potrebbe subire modifiche in corso di esecuzione. L'Impresa prende atto che la committente si riserva il diritto di spostare parte del corrispettivo complessivo all'interno o tra i servizi, comunque entro il limite del corrispettivo complessivo offerto per entrambe le indagini.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Relativamente al sistema CATI comprensivo del SW d'integrazione al Questionario ISTAT, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, anche su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti / malfunzionamenti senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi massimi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e relativi allegati.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni migliorative offerte in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere a garantirne la piena disponibilità provvedendo laddove necessario alla

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale, coerentemente con i limiti previsti per il servizio di Contact Center Outbound (quota massima subappaltabile massima pari al 30%).
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

<EVENTUALE : ARTICOLO 8 BIS S

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, *<eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e>* in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.

Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto>.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ATTIVITÀ PREPARATORIA ALL'AVVIO DI CIASCUNA INDAGINE

1. L'Impresa si impegna alla predisposizione del documento "Piano delle Attività" per ciascuna indagine alla Stipula del contratto. Come indicato nel Capitolato Tecnico di AS par. 5.5. Processo di Attivazione dei servizi "avvio delle attività", entro 15 giorni solari decorrenti dalla stipula del Contratto, verrà sottoscritto (congiuntamente dal fornitore e ISTAT) il verbale di inizio attività di ciascuna indagine, aggiornato rispetto ai tempi stimati indicati nel Capitolato Tecnico e la definizione del relativo "Piano delle attività" pena l'applicazione delle sanzioni previste.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano delle attività, comporterà l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Prima dell'avvio di ciascuna indagine, l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento della rilevazione attraverso la predisposizione dei servizi opzionali abilitanti, complementari e di supporto ed il completamento della formazione obbligatoria di avvio, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato "Schema degli Adempimenti definitivo".
4. L'Impresa è, in particolare, tenuta allo svolgimento delle attività inerenti la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione, sia per le risorse del servizio OUTBOUND sia per le risorse impiegate nel servizio INBOUND – numero verde, come meglio disciplinato nel capitolato tecnico e nel comma successivo, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Help Desk telefonico per assistenza agli intervistatori e il Numero Verde per l'assistenza alle famiglie.
5. Per ciascuna Indagine, laddove confermata da ISTAT la formazione iniziale in presenza di cui al comma precedente, nel caso in cui i locali messi a disposizione per la formazione siano fuori dal comune di Roma, sono a carico dell'Impresa a fronte di giustificativi di spesa le spese di viaggio e alloggio come segue:
 - a. Servizio di OUTBOUND: per massimo 3 Formatori ISTAT per 3 giorni consecutivi in misura non superiore a € 800,00 per un totale massimo di € 2.400,00;

- b. Servizio di INBOUND, per massimo 1 Formatore ISTAT per:
 - i. 1 giorno consecutivo a quanto disposto alla precedente lettera a) ulteriori € 200,00 per una risorsa
 - ii. 1 giorno non consecutivo a quanto disposto alla precedente lettera a) ulteriori € 350,00 per una risorsa.
- 6. Successivamente al primo Piano delle attività di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, il Piano delle attività aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle relative sanzioni.
- 7. Il Piano sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 10 giorni solari decorrente dalla data di ricezione della comunicazione dell'Impresa, pena l'applicazione delle sanzioni e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- 8. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Impresa e saranno, pertanto, a totale della stessa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano delle attività" di ciascuna indagine in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

- 1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile di Progetto quale responsabile del contratto, affinché la ISTAT, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
- 2. L'Impresa, contestualmente alla redazione del verbale di avvio delle attività, si impegna a consegnare alla Committente i curricula dei referenti e delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori, che sarà fornito due settimane prima dell'inizio della formazione preliminare all'avvio delle rilevazioni. unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. In caso di richiesta della Committente, l'Impresa dovrà trasmettere anche i curricula degli intervistatori. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
- 3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Bando Istitutivo SDAPA e con le specificità rappresentate nel Capitolato Tecnico AS ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte. Le risorse da impiegarsi nei servizi di outbound ed inbound devono aver effettuato con successo la formazione specifica ISTAT effettuata dal personale ISTAT (di avvio o dedicata per il turn over) di cui al Capitolato Tecnico.
- 4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il monitoraggio interno sulle attività delle risorse e relative figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico di AS, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà rispettare i tempi e modi definiti nel Capitolato Tecnico di AS par. 5.4 Personale adibito ai servizi richiesti.
- 5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore come indicato nel Capitolato Tecnico (relative al ricontatto delle famiglie, sia telefonicamente sia a domicilio, per verificare il regolare svolgimento delle interviste) dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione
- 6. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto offerto. Se l'ISTAT dovesse riscontrare l'impiego di un numero inferiore di risorse, senza motivazione, rispetto a quello offerto con il Fornitore del Servizio, potranno essere effettuati rilievi e applicate le penali, in caso di superamento del numero massimo di rilievi previsto.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S e il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna tecnica dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione attraverso il telefono.

ARTICOLO 11 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna tecnica dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT così come recepita nel Piano delle Attività.
2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione sul territorio e attraverso il telefono.
3. L'Impresa si obbliga a garantire, nell'esecuzione dell'indagine prevista, il raggiungimento dei tassi di completezza richiesti nel Capitolato Tecnico di AS per ciascuna indagine, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
4. L'Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate in maniera continuativa durante il periodo previsto per l'attività di rilevazione e sulla base dei campioni definiti, impegnando i giorni e gli orari stabiliti nel Capitolato Tecnico in base alla specifica tecnica e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'ISTAT.
5. Nel rispetto del calendario dell'Indagine, l'Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi esclusivamente per la tecnica CATI, attraverso l'utilizzo del telefono contattando il recapito di telefonia fisso o mobile abbinato, e comunque secondo le regole stabilite in sede di Capitolato Tecnico e quelle ulteriori segnalate da ISTAT in corso di esecuzione.
6. L'Impresa assicura e garantisce la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni. Inoltre, l'Impresa mette a disposizione il sistema di ascolto da remoto per consentire il monitoraggio ISTAT delle interviste.

ARTICOLO 12 S

SERVIZI OPZIONALI SDAPA

1. L'impresa si obbliga a prestare tutti i "servizi opzionali Sdapa" di cui all'art 1S lett. b), così suddivisi:
 - i. Servizi di Contact Center Inbound – Numero Verde
 - ii. Sistemi informativi a supporto
 - iii. Infrastrutture relative ai canali di contatto utilizzati e logistica

secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nonché a mettere a disposizione tutto quanto nello stesso previsto, ivi comprese le sedi/locali per lo svolgimento delle attività descritte nel Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'articolo 15 S, comma 1, lett. c).

2. Tutti i locali messi a disposizione dall'Impresa per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all'interno del territorio UE come previsto al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico a cui espressamente si rinvia. ad eccezione dei locali messi a disposizione per la formazione o per lo svolgimento di determinate attività come specificatamente individuate nel Capitolato Tecnico che dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale e, ove espressamente previsto nel Capitolato Tecnico, nel territorio del Comune di Roma. Tanto al fine di garantire

l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale Istat addetto alle attività di formazione, monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione.

3. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal Personale dell'Impresa secondo le modalità e le scadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzate a cura e spese dell'Impresa.
4. L'impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in presenza alla capienza necessaria, alla predisposizione e distribuzione del materiale didattico e alla predisposizione delle postazioni attrezzate richieste dalla tecnica e tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica) nonché organizzare e mettere a disposizione strumenti per la formazione a distanza e/o moduli formativi di auto-apprendimento e auto-valutazione.
5. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché le spese di viaggio e alloggio di tutto il personale del Fornitore coinvolto nella formazione sia in avvio di rilevazione sia in caso di ulteriori incontri formativi sono a carico dell'Impresa e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
6. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio ed alle verifiche delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
7. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività anche mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
8. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le scadenze richieste da ISTAT, tutta la reportistica richiesta, pena l'applicazione di rilievi o penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico di AS, l'ISTAT effettuerà – per ciascun periodo di riferimento:
 - I. con riferimento al Servizio di Outbound di cui all'art. 1 S comma 1 lett. A), la verifica in ordine alla **completezza delle interviste**, a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività di indagine relative al periodo di riferimento. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti nel Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale di verifica di conformità;
 - II. con riferimento all'erogazione dei **servizi Opzionali Sdapa** di cui all'art.1 S comma 1 lett. B), ivi inclusa la messa a disposizione delle infrastrutture dei canali di comunicazione, dotazioni tecniche hardware e software richieste e delle infrastrutture logistiche per lo svolgimento delle attività, la verifica a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività per lo specifico periodo di riferimento, come risultante da apposito verbale di verifica di conformità;
3. con riferimento alle attività preparatorie all'avvio di ciascuna indagine, al termine del periodo stesso come indicato nel Piano delle attività. La verifica di conformità include il collaudo delle integrazioni delle funzionalità del SW del sistema CAWI ISTAT di ciascuna indagine e degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica messi a disposizione dal Fornitore, per l'accertamento delle stesse e della loro rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, in contraddittorio con l'Impresa, secondo le specifiche e i tempi definiti nel Capitolato nonché quelle migliorative eventualmente offerte. Nel corso del collaudo dei file di microdati e reportistica, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a nuovo test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

5. Le verifiche di cui al comma 3 si intendono superate solo se le verifiche di funzionalità e rispondenza abbiano dato esito positivo. L'esito positivo sarà attestato da apposito verbale da cui risulti l'integrazione del sistema CAWI ISTAT per ciascuna indagine nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione iniziale e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT. Tale verbale deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile unico del Procedimento.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità di cui ai precedenti commi la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, del d.lgs. n. 50/2016.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
17. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.
18. Per quanto attiene ai tassi di completezza delle interviste CATI previsti per ciascuna indagine, l'Impresa prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori soglia previsti, ISTAT applicherà le sanzioni previste.

ARTICOLO 14S

RILIEVI E PENALI

1. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle interviste effettuate con tecnica CATI Indagine Famiglie sugli Studenti con disabilità- (par. 3.7 del CT).** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza delle interviste CATI dell'Indagine sugli Studenti con disabilità, risulti inferiore rispetto al valore soglia indicato nel Capitolato Tecnico, per ogni punto percentuale in diminuzione, l'ISTAT applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound. Qualora la percentuale risulti inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto ai valori soglia, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

2. **Mancato rispetto della soglia relativa al tasso di completezza delle interviste effettuate con tecnica CATI Indagine Famiglie per Consumi Energetici (par. 3.7 del CT).** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza delle interviste CATI dell'Indagine sugli Consumi energetici, risulti inferiore rispetto al valore soglia indicato nel Capitolato Tecnico, per ogni punto percentuale in diminuzione, l'ISTAT applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound. Qualora la percentuale risulti inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto ai valori soglia, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
3. **Mancato rispetto del tasso di avanzamento della lista dei nominativi CATI di cui al Capitolato Tecnico di AS per ciascuna indagine (par. 3.7 del CT).** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di avanzamento della lista dei nominativi CATI di una o di entrambe le indagini di cui al Capitolato Tecnico, risulti inferiore alle soglie indicate per ciascun mese di rilevazione Istat emetterà un rilievo da conteggiare in "Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste" di cui al successivo comma 5.
4. **Mancato svolgimento delle interviste di cui al par. 3.3 del Capitolato Tecnico.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola famiglia (mediante il proprio intervistato) non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale, per ogni evento, pari a:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** € 600,00;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** € 1.000,00;
5. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste per ciascuna indagine risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT di cui al Capitolato Tecnico par. 3.6.** Qualora nel corso delle verifiche a campione effettuate da ISTAT emerga l'irregolare svolgimento di almeno un'intervista, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento del numero massimo di 3 (tre) rilievi per mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste con riferimento, in particolare, agli esiti registrati, alle modalità con cui è stata contattata e intervistata la famiglia, alla correttezza dei recapiti telefonici inseriti nei questionari e al rispetto da parte degli intervistatori delle indicazioni impartite al fine di ridurre la percentuale di interviste individuali proxy, l'ISTAT applicherà una penale, per ciascun rilievo eccedente il terzo, pari:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** 0,7 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound corrispondente;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** 0,7 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound corrispondente;
6. **Impiego di personale non formato coinvolto nella rilevazione.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'utilizzo di risorse non formate secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico par. 3.4.2, 3.5.2 e 4.2.1, l'ISTAT applicherà una penale per ciascuna risorsa non formata pari a:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** € 600,00;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** € 1.000,00.
7. **Mancata Comunicazione per iscritto della necessità di sostituzione motivata di una figura professionale:** Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del Responsabile del contratto, dei supervisori, coordinatori tecnici, intervistatori ed operatori senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente di cui al capitolato tecnico, Istat emetterà una penale pari a € 500,00 per ogni evento.
8. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte per ciascuna indagine.** Ogni qual volta ISTAT riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte di cui all'art. 10 S comma 2 nel corso delle verifiche effettuate, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 (tre) rilievi, la Committente applicherà una penale pari a:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** € 300,00;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** € 500,00.

Resta inteso che, al momento di ciascun rilievo da parte della Committente, il Fornitore dovrà provvedere a reintegrare il numero di figure professionali entro 3 giorni lavorativi.
9. **Mancato ripristino delle funzionalità del sistema CATI nonché di tutti i collegamenti via web/VPN SSL – di responsabilità dell'Impresa -entro 6 ore lavorative di cui al par. 6.12 del Capitolato Tecnico.** Per ogni ora lavorativa di

ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore o sistemi ISTAT, rispetto al termine massimo di ripristino delle funzionalità/collegamenti, l'ISTAT applicherà una penale pari:

- a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** 0,3 per mille diviso 8 ore (pari a 0,0375 per mille) del canone offerto dei servizi opzionali;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** 0,5 per mille diviso 8 ore (pari a 0,0625 per mille) del canone offerto dei servizi opzionali.
10. **Mancato rispetto della soglia di tolleranza per il ripristino dei dati di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico.** In caso di mancato rispetto della soglia di tolleranza per il ripristino dei dati (pari a 24 ore) di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, per ogni 6 ore di ritardo rispetto alla suddetta soglia, ISTAT applicherà una penale pari 1 per mille diviso 8 ore (pari a 0,333 per mille) del canone offerto dei servizi opzionali.
11. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche e delle tempistiche di aggiornamento relative reportistica, agli indicatori e ai file di microdati di cui all'appendice A del Capitolato tecnico e al par. 4.3 del Capitolato Tecnico.** Ogni qual volta ISTAT riscontri, nell'arco della durata contrattuale, il superamento di n. 3 rilievi (tre) per mancato rispetto delle specifiche e delle tempistiche di aggiornamento degli indicatori e della fornitura della relativa reportistica e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico e relative appendici, applicherà una penale pari a:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** 0,6 per mille del canone offerto dei servizi opzionali;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** 1 per mille del canone offerto dei servizi opzionali.
12. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle modalità per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute" di cui al Capitolato Tecnico.** Ogni qual volta ISTAT riscontri, nell'arco della durata contrattuale, il mancato rispetto delle modalità richieste per la composizione automatica dei numeri di telefono, che prevedono l'assenza delle cosiddette "chiamate mute", ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 (tre) rilievi, per ogni rilievo eccedente il terzo la Committente applicherà una penale pari:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** 0,3 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound corrispondente;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** 0,3 per mille dell'importo complessivo offerto per il servizio outbound corrispondente.
13. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei tempi concordati con il Fornitore per la realizzazione e l'avvio del Servizio Inbound -Numero Verde di cui al Capitolato Tecnico.** In caso di superamento mensile per ciascuno dei seguenti inadempimenti, del numero di 3 (tre) rilievi per:
 - Mancata operatività del Numero Verde negli orari prescritti e come specificati nel Capitolato Tecnico al par. 4.2.3;
 - mancato rispetto della percentuale minima delle chiamate inbound come richiesto nel Capitolato Tecnico par. 4.2.2 livelli di servizio – Servizio Inbound;
 - segnalazioni di malfunzionamento segnalato da parte delle famiglie o risultante da controlli effettuati dall'ISTAT, come previsto dal Capitolato tecnico al par. 4.2.2 livelli di servizio – Servizio Inbound;l'ISTAT applicherà per ciascuno dei precedenti inadempimenti eccedenti il terzo, una penale pari a:
 - a. **Indagine Famiglie di Studenti con disabilità:** 0,6 per mille del canone offerto dei servizi opzionali per ogni rilievo eccedente il terzo di ciascuna categoria;
 - b. **Indagine Famiglie per Consumi Energetici:** 1 per mille del canone dei servizi opzionali per ogni rilievo eccedente il terzo di ciascuna categoria.
14. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto a tutte le tempistiche previste, con esclusione di quelle oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del massimale contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il mancato rispetto delle tempistiche dovesse perdurare per oltre 10 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
15. **Mancato rispetto delle tempistiche di Compressione dei tempi di rilevazione per l'Indagine Famiglie di studenti con Disabilità rispetto ai 5 mesi previsti da CT su richiesta dell'Istituto, cfr Capitolato Tecnico par. 3.7 e Offerta Tecnica.** Per ogni settimana di mancata compressione, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, l'ISTAT applicherà una penale

pari all'1 per mille del massimale contrattuale di cui all'art. 15 S comma 1 o come eventualmente modificato per ogni giorno lavorativo.

16. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 500,00, per ogni inadempimento ricadente nel seguente caso di immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
17. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo intitolato "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012" commi 2 e 3 o di difformità rispetto alla modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissati dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato [inserire](#) e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario [<oppure: Sub responsabile>](#) del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario [<oppure: Sub responsabile del trattamento>](#) una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "condizione particolare di risoluzione".
19. [nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento:](#) Nel caso in cui, come previsto all'articolo 20 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile [<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>](#) dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento [<oppure: Sub Responsabile>](#) una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "condizione particolare di risoluzione".
20. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
21. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.
22. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
23. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
25. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

26. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
27. Nel caso in cui l’applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S “Dimensione massima delle prestazioni”, è pari a € _____, così suddiviso:
 - a. Prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista CATI pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di massimo 10.000 interviste per la realizzazione dell’indagine sulle famiglie di studenti con disabilità (FSD) di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera **a.1**);
 - b. Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista CATI pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di massimo 17.000 interviste per la realizzazione dell’indagine sulle famiglie per Consumi Energetici (FCE) di cui all’art. 1 S, comma 1, lettera **a.2**);
 - c. Componente fissa a copertura dei servizi opzionali Sdapa richiesti– di cui all’art. 1S comma 1, lettera **b** (b.1. Servizi di Contact Center Inbound – Numero Verde, b.2. Sistemi informativi a supporto, b.3 Infrastrutture relative ai canali di contatto utilizzati e logistica) quali servizi abilitanti, connessi e strumentali allo svolgimento delle indagini di cui all’art. 1 S, comma 1, pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ____ = (____/____) IVA esclusa;
3. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad € 0,00 iva esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Le componenti fissa, i prezzi unitari delle interviste, il prezzo unitario per i contatti al nr verde in esubero sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Per quanto attiene alle interviste realizzate con tecnica CATI, il relativo corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità.
5. Con riferimento alla componente fissa di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. B), il corrispettivo verrà erogato in base alle tranches di seguito illustrate, sulla base delle attività erogate per ciascuna indagine e previa positiva verifica di conformità:
 - a. la prima, al termine positivo delle attività preparatorie, di importo pari al 35% del valore di cui al precedente comma 1 lett. c);
 - b. la seconda e la terza, relative rispettivamente al secondo bimestre ed al termine della rilevazione d’indagine, di importo pari al 32,5% ciascuna del valore di cui al precedente comma 1 lett.c).
6. Con riferimento alla eventuale componente Inbound in esubero, il corrispettivo verrà erogato in base al consuntivo finale delle chiamate, al termine positivo di entrambe le indagini.
7. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito “Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi relativi ai servizi oggetto dell’appalto (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base ai seguenti indici (di seguito “Indici di Riferimento”):
 - a) per la prestazione di cui all’art. 1 S comma 1, lett. A) (interviste CATI), indice della retribuzione contrattuale oraria pubblicato da ISTAT per il codice ATECO 822 “attività del call center” (voce di riferimento “quadro, impiegato”);

- b) per la prestazione di cui all'art. 1 S comma 1, lett. B), (componente fissa), indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (Nic), pubblicato da Istat.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale degli Indici di Riferimento per le lett. a) e b), come sopra calcolati, sia superiore al 5%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b) dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza degli Indici di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 G dello Schema di Contratto Generale oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
9. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
10. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
11. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni relativamente ai servizi connessi e strumentali di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle suddette prestazioni.
12. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio delle attività. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
13. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
14. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
15. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio delle attività. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 15 S, comma 1, lettere a) e b):

- fattura posticipata al termine di ogni bimestre (o frazione per l'ultimo bimestre) di ciascuna indagine, relativamente alle interviste complete CATI per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 13 S comma 2, punto I;
 - b) con riferimento al servizio di cui all'art. 15 S, comma 1, lettera c):
 - fattura posticipata relativa a ciascuna delle tre tranches, come indicato all'art. 15S comma 5 lett. a) e b), previa conclusione positiva delle verifiche di conformità ai sensi dell'art. 13 S, comma 2, punto II;
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1, lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli eventuali interventi effettuati.
 7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 9722460BCB. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla Committente tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato.

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	_____
Data di avvio del servizio:	_____
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti>.
11. *<riportare la seguente dicitura per il subappalto:* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 20 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile *<eventuale:* e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 20 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile

<eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 22 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE).

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 23 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 23 S, comma 4 (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 19 S CONDIZIONE PARTICOLARE DI ESECUZIONE

1. Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione al ROC, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto. In ragione della richiesta di ISTAT di utilizzare numerazioni nazionali sia per le chiamate inbound che outbound, verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre tra i documenti per la stipula, nel caso in cui l'operatore non risulti già iscritto al Registro degli Operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.666/08/CONS del 26 novembre 2008, in conformità all'art. 24bis, D.l. 83/2012 s.m.i., la dichiarazione di autenticità della domanda di iscrizione. Nel caso in cui l'operatore sia già iscritto, la stazione appaltante procederà a verificarne l'avvenuta iscrizione direttamente sul sito dell'AGCOM consultando l'elenco pubblico degli operatori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione. L'iscrizione al ROC dovrà essere presentata dall'operatore che svolgerà le attività di Call Center e interviste CATI.

ARTICOLO 20 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma statistico nazionale, nell'ambito dell'Indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie.
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono:
i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione, raccolti tramite il questionario di rilevazione; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono gli individui residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate nel contratto e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone dallo stesso autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- d) autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo “persone autorizzate”):
- definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l’utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
 - assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto contrattuale;
- e) garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) su richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’art. 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’art. 36 del medesimo Regolamento UE;
- i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE in conformità a quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 paragrafo 4 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Qualora le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l’Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tale/i operatore/i Responsabili del trattamento (nel seguito del presente articolo “sub-Responsabili del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del Trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all’art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile

del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti; Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 14 S e diffonderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno,
10. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
12. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
 - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
 - fornisca le informazioni di cui al precedente comma 9 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
 - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
 - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;
 - assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
10. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
11. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

12. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
14. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
15. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
16. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie,
17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
19. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 21 S

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto Specifico per l'affidamento di servizi per la conduzione e gestione di interviste CATI relative a «indagine consumi energetici delle famiglie» e «indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità» per ISTAT - id 2611 - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Servizi di Contact Center ID 2444

Allegato 2B – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 S una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VII" <verificare allegato> al presente Contratto.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.
4. In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.
5. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica
6. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
7. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente codice Iban IT 27 X 03069 05036 100000004389.
8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
10. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
12. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.
13. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c..
Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA: ART. 21 BIS S– PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO>

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ART. 22 S – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 17 S.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensione massima dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività e attività preparatorie all'avvio dell'indagine

Articolo 10 S: Risorse impiegate

Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste

Articolo 13 S: Verifica di conformità

Articolo 14 S: Rilievi e Penali

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, ove applicabile

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 10G – Garanzia definitiva

Articolo 11G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)